

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 581

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVI, STORTI, AZIMONTI, BIAGGI, CAPPUGI, CASATI, CENGARLE, GITTI, COLLEONI, DONAT CATTIN, PAVAN, SABATINI, SCALIA, TOROS, ZANIBELLI**

*Presentata il 21 novembre 1958*

**Elevazione del massimale e modifica dei contributi del Fondo di previdenza impiegati di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro degli impiegati dell'industria 5 agosto 1937 e 31 luglio 1938 e successive variazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che già ebbe l'onore di essere accolta dalla Camera dei deputati nel corso della seconda legislatura, ma che non poté trovare la sua approvazione a causa del sopravvenuto suo scioglimento, viene riproposta negli stessi termini.

I proponenti si augurano che questa legislatura voglia dare la propria approvazione con quella sollecitudine che merita lo scopo altamente sociale che il provvedimento si propone di raggiungere riparando, nello stesso tempo, ad una evidente ingiustizia.

L'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937 stabiliva che a favore degli impiegati, cui il contratto medesimo si riferiva, era istituito un trattamento di previdenza mediante contributi mensili a carico delle aziende e degli impiegati.

Il regolamento per l'attuazione di detta previdenza contenuto nel contratto collettivo 31 luglio 1938, all'articolo 3, stabiliva che i contributi erano fissati nella misura del 4 per cento a carico delle aziende e del 2 per cento a carico degli impiegati, calcolati sulla retribuzione lorda fino alla concorrenza di lire sessantamila annue.

In relazione alle norme contenute nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, che apportò modifiche alle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con il contratto collettivo dell'8 settembre 1939 la misura del contributo, nei riguardi degli impiegati soggetti all'obbligo di tale assicurazione, venne ridotta dal 6 per cento al 2 per cento della retribuzione (di cui l'1 per cento a carico dell'azienda e l'1 per cento a carico dell'impiegato).

Conseguentemente furono apportate, con il contratto collettivo del 3 ottobre 1939, le necessarie modifiche al regolamento.

Il numero degli impiegati in favore dei quali il contributo era ancora dovuto nella misura del 6 per cento dopo l'attuazione della norma di cui sopra andò gradatamente riducendosi in dipendenza delle seguenti disposizioni di legge:

1°) *Decreto della Repubblica sociale italiana del 10 maggio 1944, n. 376*, che istituì il sistema dei « contributi unificati » nel settore dell'industria, per cui numerose aziende dell'Italia settentrionale, avendo dovuto iscrivere all'Istituto nazionale della previdenza

sociale gli impiegati che in precedenza non erano soggetti alle assicurazioni sociali, manterranno tale iscrizione anche dopo l'abrogazione del decreto stesso.

2°) *Legge del 28 luglio 1950, n. 633*, in base al quale, a decorrere dal 1° settembre 1950, le assicurazioni sociali furono estese agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili.

L'aliquota del 6 per cento, che in conseguenza di quest'ultima legge doveva essere applicata soltanto per gli impiegati che avevano superato i « limiti di età », ha cessato, infine, di aver vigore a decorrere dal 1° maggio 1952, perché con la *legge del 4 aprile 1954, n. 218*, è stato esteso l'obbligo dei versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a tutti gli impiegati, indipendentemente dalla loro età e dal fatto che percepiscano o no la pensione.

A norma dell'articolo 6 del detto regolamento e degli articoli 2 e 4 della Convenzione stipulata in data 22 febbraio 1940 tra le Associazioni interessate e l'Ente gestore, i contributi vengono accreditati sui conti personali dei singoli iscritti e capitalizzati finanziariamente a saggio effettivo di interesse composto del 4,25 per cento netto annuo.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento la liquidazione dei conti personali viene effettuata, su richiesta scritta degli interessati, subordinatamente alla cessazione del rapporto di impiego, al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne, o prima nei casi previsti dallo stesso articolo 7.

in caso di morte dell'iscritto, la liquidazione compete agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi entro il quarto grado.

La Previdenza impiegati industria fu istituita, secondo gli intendimenti delle Associazioni interessate, ad *integrazione* o *sostituzione* dell'assicurazione sociale per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti: attualmente, poiché tutti gli impiegati sono soggetti all'obbligo di tale assicurazione, essa dovrebbe avere lo scopo di integrare le prestazioni dell'I. N. P. S.

In dipendenza, però, del mancato adeguamento del massimale di retribuzione alla svalutazione della moneta, la Previdenza impiegati industria ha perduto praticamente quasi tutta la sua importanza. Infatti, il contributo che fino al 1945 aveva una certa consistenza, in rapporto alla retribuzione, anche se questa era inferiore al massimale

di lire 60.000 annue, in quanto poteva arrivare ad un gettito di lire 1.200 annue pari a circa una mensilità di stipendio di un impiegato di categoria prima, è rimasto invariato mentre lo stipendio mensile di eguale categoria è salito a lire 80.000 e più.

Da qui la necessità di una rivalutazione dei contributi e, quindi, del massimale di retribuzione che viene proposto.

Da qualche parte si è posto in atto il tentativo di sminuire l'importanza di questo Fondo di previdenza che, secondo taluni, costituirebbe un doppio indennità di licenziamento. A dimostrare quanto sia errata tale valutazione basterà ricordare che, mentre l'indennità di licenziamento viene liquidata ogni qualvolta l'impiegato interrompe il suo rapporto di lavoro anche se di breve durata e può quindi, avere scarso rilievo nella situazione economica dei molti impiegati che non hanno potuto trovare una durevole stabilità di impiego, il Fondo di previdenza costituisce una concreta forma di risparmio che accumulandosi, durante tutta la sua vita di lavoro comunque prestato, in un conto personale, rappresenta una forma di previdenza il cui valore è troppo evidente per avere bisogno di essere dimostrato.

L'importanza e l'utile funzione del Fondo di previdenza, di cui alla presente proposta, sono dimostrati non solo dalle prestazioni che esso fornisce agli interessati, ma, da una parte dalle continue richieste di rivalutazione del Fondo stesso che pervengono dalle categorie impiegate dell'industria e, dall'altra, dall'atteggiamento non sempre negativo assunto in parte anche in campo imprenditoriale. Infatti:

diverse aziende, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 5 del regolamento, hanno provveduto su richiesta dei lavoratori, ad adeguare i massimali in rapporto alla svalutazione monetaria;

dal 1° novembre 1950, le aziende minerarie hanno aderito alla raccomandazione dell'Associazione mineraria di elevare il massimale di retribuzione da lire 60.000 a lire 360.000 annue;

dal 1° febbraio 1952, le imprese edili ed affini, a norma dell'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1952, hanno stabilito un uguale aumento del massimale di retribuzione.

Nello stesso settore dell'industria, attraverso successivi accordi, sono stati elevati il massimale utile ai fini del calcolo dei contributi per la previdenza dei dirigenti da lire

90.000 annue iniziali a lire 2 milioni e l'aliquota contributiva dall'11 per cento (di cui 7 per cento a carico dell'azienda e il 4 per cento a carico del dirigente) al 15 per cento, lasciando immutata la quota del dirigente ed aumentando quella dell'azienda dal 7 per cento all'11 per cento.

Per opportuna conoscenza degli onorevoli colleghi, si allega un prospetto nel quale sono indicati, per ciascun esercizio, i contributi di competenza, le somme liquidate e l'ammontare dei conti in vigore alla fine dell'esercizio stesso, relativi alla Previdenza impiegati industria.

Come si può rilevare, dato il grande numero degli appartenenti alla categoria degli impiegati dell'industria iscritti alla Previdenza, il Fondo, pur se costituito da conti generalmente di entità modesta, ha raggiunto una consistenza notevole.

Dopo quanto già detto deve inoltre essere ricordata la funzione assistenziale del Fondo stesso; infatti l'articolo 16 del regolamento provvede a concedere erogazioni straordinarie a favore di quegli impiegati che per comprovata ragione di carattere prevalentemente

familiare, venissero a trovarsi in condizioni di particolare bisogno, o in caso di morte dell'impiegato, a favore del coniuge o dei congiunti entro il 4° grado vivente a suo carico.

Anche questa seconda parte di attività del Fondo non ha avuto il necessario sviluppo per causa, soprattutto, della esiguità dei capitali gestiti a seguito dell'inflazione che fermò al massimale di lire 60.000 annue le retribuzioni degli impiegati soggetti a contribuzione.

Il trattamento di previdenza è quindi un istituto acquisito dalla categoria che non può essere assorbito da nessun altro istituto congenere e che deve invece essere riportato al valore originario.

Allo scopo, altamente sociale, di garantire agli impiegati un trattamento previdenziale adeguato alle mutate condizioni in relazione alla svalutazione monetaria, risponde quindi la proposta di legge che si ha l'onore di presentare e con la quale si apporta una modifica a disposizioni di contratti collettivi, la cui validità giuridica è stata mantenuta, come è noto, dall'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

*Previdenza impiegati industria.*

PERIODO	Contributi di competenza dell'esercizio	Ammontare dei conti liquidati nell'esercizio (al lordo delle trattenute di legge)	Ammontare dei conti in vigore alla fine dell'esercizio
(in migliaia di lire)			
1° luglio 1937-31 ottobre 1941 . . . . .	357.731	20.567	365.626
1° novembre 1941-31 dicembre 1942 . . . . .	113.186	15.987	481.742
1943 . . . . .	71.762	23.243	551.716
1944 . . . . .	101.960	14.213	664.251
1945 . . . . .	76.754	8.360	761.189
1946 . . . . .	294.887	37.714	1.053.829
1947 . . . . .	364.997	40.733	1.427.735
1948 . . . . .	452.610	39.422	1.907.949
1949 . . . . .	403.372	123.120	2.273.218
1950 . . . . .	385.619	115.746	2.642.842
1951 . . . . .	389.363	129.740	3.018.495
1952 . . . . .	397.299	124.488	3.423.238
1953 (a). . . . .	414.050	126.108	3.783.635
1954 . . . . .	408.674	151.451	4.204.140
1955 . . . . .	422.398	154.370	4.654.241
1956 . . . . .	428.829	142.105	5.142.162
1957 . . . . .	459.016	148.585	5.674.702

(a) A partire dal 1953 tutti i contributi sono al netto della tassa di assicurazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il contributo che deve essere versato a favore degli impiegati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestore della previdenza istituita dall'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell'industria del 5 agosto 1937 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, supplemento, fascicolo 169, del 5 settembre 1937, allegato 1203) e disciplinata dal contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria del 31 luglio 1938 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, supplemento, fascicolo 194, del 15 gennaio 1939, allegato 1489) e disposizioni successive, è fissato nell'ammontare del tre per cento della retribuzione, di cui il due per cento a carico del datore di lavoro e l'uno per cento a carico dell'impiegato.

### ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente deve essere versato sulla retribuzione lorda dell'impiegato fino a concorrenza di lire novecentomila annue.